

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2695

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAMPELLI, GIORGIA MELONI

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante istituzione del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati

Presentata il 31 ottobre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le dolorose vicende del confine orientale tra il 1943 e il 1947 hanno costituito per decenni una pagina oscura e ignota della nostra storia nazionale e ancora oggi costituiscono oggetto di studio e approfondimento della verità storica.

Nel 2004, con l'approvazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, si è compiuto un importante atto ai fini del riconoscimento di quei tragici fatti e per restituire dignità alle vittime di essi. La legge ha istituito il « Giorno del ricordo » come solennità civile che ricorre il 10 febbraio di ogni anno, al fine di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, nonché dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra »,

e per recuperare alla memoria collettiva della nostra nazione un fatto storico di profonda importanza che ha causato migliaia di vittime e l'esodo di centinaia di migliaia di italiani, che sono dovuti scappare lasciando e perdendo tutto ciò che possedevano.

La legge istitutiva del Giorno del ricordo ha previsto altresì la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati al fine di dare un segnale di risarcimento morale per i pregiudizi subiti immediatamente dopo la seconda guerra mondiale da quella parte degli italiani che risiedevano nell'Istria, a Fiume e nella Dalmazia.

In particolare, gli articoli 3 e seguenti dispongono che il riconoscimento, a titolo onorifico e senza assegni, consista in

un'insegna metallica, con relativo diploma, da concedere a domanda al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti, ovvero, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, furono soppressi e infoibati, nonché agli scomparsi e a quanti nello stesso periodo e nelle stesse zone furono soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro o attentato, in qualsiasi modo perpetrati.

La stessa legge dispone, altresì, che il riconoscimento possa essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947 ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo coloro che morirono in combattimento.

In seguito alla presentazione delle domande alla Commissione per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2005, e alla relativa istruttoria, ogni anno è emesso un decreto del Presidente della Repubblica di concessione delle onorificenze e, proprio nella ricorrenza del Giorno del ricordo, ha luogo una cerimonia di consegna dei riconoscimenti presso il Palazzo del Quirinale e presso le prefetture — uffici territoriali del Governo di residenza degli insigniti.

La legge n. 92 del 2004, tuttavia, reca un termine di dieci anni per inoltrare le domande per la concessione del riconoscimento, limite temporale ormai scaduto senza che tutti i parenti delle vittime delle foibe abbiano avuto occasione di presentare la domanda di riconoscimento, spesso a causa della lunghezza dei tempi necessari per un'adeguata ricerca storica e completa ricostruzione dei fatti.

La scadenza del predetto termine sta realizzando un'incomprensibile limitazione sia dei diritti dei parenti delle vittime, sia della completezza della ricerca storica e storiografica, posto che le vicende

in esame non solo hanno rappresentato una tragedia nazionale per il nostro Paese, ma sono ancora in molti punti oscure e poco conosciute.

La legge n. 92 del 2004, con l'intento di consentire la diffusione della conoscenza degli eventi verificatisi, segnatamente entro le cornici accademiche e attraverso il coinvolgimento di enti e di istituzioni chiamati a favorire il confronto ed il dibattito finalizzato a una crescente sensibilizzazione sul tema, ha anche riconosciuto l'attribuzione di uno stanziamento in favore dell'Archivio museo storico di Fiume.

L'Archivio, infatti, di proprietà della Società di Studi fiumani di Roma, che si dedica alle attività di promozione della ricerca storica, di divulgazione, di studio e di specializzazione, era già stato qualificato quale « sito di eccezionale interesse storico e artistico » dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione n. 103089 del 1972, ed è stato recentemente dichiarato di « notevole interesse storico » anche dal soprintendente archivistico per il Lazio.

Ai fini del suo finanziamento è stato iscritto un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il quale, tuttavia, ha subito diverse decurtazioni, sino a passare dai 100.000 euro annui inizialmente previsti ad appena 37.080 euro per l'anno 2014 e a 36.552 per l'anno 2015, con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso e apprezzamento dal mondo istituzionale e accademico.

La legge ha rappresentato un incentivo importante e irrinunciabile alla ricerca storica relativa al confine orientale, che attraverso l'occasione della ricorrenza ha stimolato un dibattito costruttivo e positivo finalizzato alla ricostruzione dei diversi aspetti di questa terribile pagina di storia.

La presente proposta di legge intende sia prorogare la scadenza prevista dalla legge n. 92 del 2004 per la concessione dei riconoscimenti in favore delle vittime degli

infoibati, per impedire l'interruzione di un positivo processo di indagine storica avviato anche grazie a questa ricorrenza, al contempo estendendo il diritto di richiesta di tali riconoscimenti — oggi previsto per i soli parenti delle vittime — ai diversi enti pubblici e privati che posseggano informazioni sufficienti a ricostruire le vicende dei

martiri di quelle tragedie, pur in mancanza di parenti in vita, o in mancanza di esplicito interesse da parte degli stessi, sia ripristinare una congrua dotazione finanziaria in favore dell'Archivio museo storico di Fiume, affinché esso possa proseguire nello svolgimento del proprio mandato istituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* In mancanza di parenti in vita, o in mancanza di esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì da enti pubblici o privati, quali amministrazioni pubbliche, enti locali, associazioni culturali, centri di ricerca, università e altri che, a vario titolo, si occupano di ricostruire le vicende storiche dell'epoca e delle vittime di quelle tragedie, »;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: « entro il termine di dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di venti anni ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 2.

1. Alla Società di studi fiumani è concesso un contributo integrativo pari a 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

